



COMUNE DI BRENDOLA
Provincia di Vicenza

P.A.T.

Elaborato



Relazione di adeguamento ai pareri per approvazione in CdS

Elaborati adeguati per la Conferenza di Servizi di approvazione del PAT
(ai sensi del VI comma dell'art. 15 della L.r. 11/2004)

Il Sindaco
Renato Ceron

L'Ass.re Urbanistica, Ed. Privata
Bruno Beltrame

Il Segretario Comunale
Massimiliano Spagnuolo

Il Responsabile Area Tecnica
Alberto Rancan

Provincia di Vicenza
Settore Urbanistica
U.C. Pianificazione
Roberto Josè Bavaresco



Il Progettista
Fernando Lucato

AUA ARCHITETTI URBANISTI ASSOCIATI
Strada Postumia, 139 - 36100 Vicenza
Tel. 0444.535837 Fax. 0444.535860 - info@auaproject.com
Coll. Loris Dalla Costa, Elena Marzari

**Analisi Agronomiche e
Ambientali**
Lisanna Peserico

LANDLAB 36050 - QUINTO VIC.NO (VI)
Via Quintarello, 12/A - info@landlab.net
studio associato Tel. 0444 357929 Fax 0444 357937
Coll. Sonia Bagnara

Analisi Geologiche
Roberto Rech

STUDIO RECH Progettazione Geologica, Idrogeologica,
Idraulica, Geotecnica e Geofisica
Strada di Saviabona, 331 - 36100 Vicenza
Tel 0444-506101 Fax. 0444 - 506566 studiorech@tin.it
Coll. Federico Bertoldo

Informatizzazione
Realizzazione GIS con **Intergraph GeoMedia**
STUDIO LUCA ZANELLA INGEGNERE
33100 UDINE v.le XXIII marzo n.19 studio@lzi.it

Marzo 2013

Comune di Brendola




P.A.T.
PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO





Relazione di Adeguamento
degli Elaborati per approvazione
in Conferenza dei Servizi

marzo 2013



Cod. comm.	Nome file	Rev	Data	Estensori	Ver	App
BRN_01_PT	BRN_01_PT_rel_adequamento pareri	O2	28.03.2013	LDC	LDC	FL
						
Progetto						
PAT e VAS, Comune di Brendola						

<i>Cod. comm.</i>	<i>Nome file</i>	<i>Rev</i>	<i>Data</i>	<i>Estensori</i>	<i>Ver</i>	<i>App</i>
BRN_01_PT	BRN_01_PT_rel_adequamento pareri	O2	28.03.2013	LDC	LDC	FL
   						
<i>Progetto</i>						
PAT e VAS, Comune di Brendola						

Relazione di Adeguamento

Gli elaborati sono stati adeguati ai seguenti pareri, come puntualmente sintetizzato nella presente relazione:

- *Parere di compatibilità idraulica del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, prot.5492 del 30.03.2012*
- *Parere Genio Civile di Vicenza, prot. 173972 del 14.04.2012*
- *Parere Commissione VAS n. 11 del 26.02.2013*
- *Parere Comitato Tecnico Intersettoriale della Provincia di Vicenza n. 01 del 18.03.2013 prot. 20028 e Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica n. 01 del 18.03.2013 prot. 20033*
- *Decreto GRV n. 19 del 19.03.2013 di validazione del Quadro conoscitivo*

1. Adeguamento al Parere di compatibilità idraulica

Gli elaborati del PAT adottato (NT, tavole e relazioni) risultano già adeguati ai seguenti pareri di compatibilità idraulica:

- del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, prot.5492 del 30.03.2012
- del Genio Civile di Vicenza, prot. 173972 del 14.04.2012

2. Adeguamento al Parere Commissione VAS n. 11 del 26.02.2013

Gli elaborati della VAS (rapporto ambientale, sintesi non tecnica e allegati cartografici) sono adeguati alle modifiche/integrazioni richieste durante l'istruttoria regionale e al presente parere.

In particolare:

(i numeri del presente elenco sono il riferimento ai corrispondenti punti del parere vas)

1. le NT sono già integrate con tutte le prescrizioni poste dalle competenti autorità ambientali.

2. integrate le prescrizioni e vincoli degli artt.

- *Art. 36 Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale,*
- *Art. 37 Aree di riqualificazione e riconversione e*
- *Art. 39 Elementi detrattori: opere incongrue ed elementi di degrado”*

con la seguente prescrizione:

“Ai fini della procedura VAS gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere sottoposti, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006, alla verifica di assoggettabilità ad eccezione delle destinazioni residenziali, servizi alla residenza e funzioni centrali.”

3. integrato il monitoraggio dell’art. 57 delle NT con i seguenti “nuovi indicatori relativi all’ambito delle risorgive, delle sorgenti e aree umide”

IFR (indice di funzionalità delle risorgive)	n.	ARPAV
Risorgive: presenza	n.	AATO
Sorgenti: presenza	n.	ISPRA
Aree umide: campionamenti delle specie e degli habitat		

4. integrato l’art. 55 Indirizzi per il contenimento dell’inquinamento luminoso delle NT con le seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

In adeguamento al parere della Commissione Regionale VAS n. 11 del 26.02.2013, ai fini del contenimento dell’inquinamento luminoso e l’incremento del risparmio energetico si applicano le seguenti prescrizioni:

- *Per l’illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l’alto e al di fuori dei suddetti impianti.*
- *Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un’inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell’impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.*
- *E’ fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.*
- *Per l’illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro.*
- *L’illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall’alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all’individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l’orario di chiusura dell’esercizio.*
- *E’ vietato installare all’aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste.*
- *Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l’illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un’accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica).*
- *E’ vietata l’installazione all’aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l’alto.*

5-6-7-8 integrato l'art. 57 *Verifica di sostenibilità e monitoraggio* con i seguenti commi:

In sede di attuazione del Piano:

- *Il Piano degli Interventi dovrà essere assoggettato a procedura VAS per tutte le osservazioni accolte, ma non esplicitamente valutate*
 - [- oss. n. 50: riconoscimento edificazione diffusa Corte Scarnato*
 - oss. n. 56: ampliamento edificazione diffusa loc. Costa, via Pasubio*
 - oss. n. 60 e 102: ampliamento edificazione diffusa loc. Murarone*
 - oss. n. 94: riconoscimento ambito centro ippico loc. Monti Comunali*
 - oss. n. 110: incremento dimensionamento residenziale ATO n. 6.1 da 6.000 mc a 8.000 mc]*
- *Il Piano degli Interventi dovrà garantire la con testualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.*
- *Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.*
- *In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale*

Per quanto riguarda il punto 5 *“Il Piano degli Interventi dovrà essere assoggettato a procedura VAS per tutte le osservazioni accolte, ma non esplicitamente valutate”* si è assunto di esplicitare nell'articolo quali sono le osservazioni per le quali il PI dovrà essere assoggettato a procedura VAS. Sono quindi state indicate tutte le osservazioni accolte o parzialmente accolte che comportano trasformazione aggiuntive rispetto al PAT adottato, e che non fossero già previsti da strumenti urbanistici vigenti (es zone E4 di PRG e SUAP).

9 integrato l'art. 57 *Verifica di sostenibilità e monitoraggio* con il seguenti commi:

In sede di attuazione del Piano, in merito alla Valutazione di Incidenza ambientale si prescrive:

- *i piani, progetti, interventi derivanti dall'attuazione delle NT del PAT di Brendola, dovranno prevedere sempre la verifica e il rispetto della procedura per la Valutazione di Incidenza ambientale di cui agli art. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.; inoltre per tutti gli strumenti di pianificazione comunale riguardanti aree residenziali, dovrà essere obbligatoria la verifica puntuale finalizzata all'applicazione della fattispecie di esclusione di cui al punto V) lettere A e B, § 3 dell'Allegato A alla D.G.R. 3173/2006, al fine di semplificare l'iter autorizzativi di progetti ed interventi.*

10 corretto riferimento alla direttive 2009 /14/CE nell'art. 14

11 riformulato direttive, prescrizioni e vincoli dell'art 14 come di seguito evidenziato:

“Direttive

PI precisa le trasformazioni ammesse, nel rispetto degli obiettivi specifici di ciascun ATO, previa la verifica preliminare della loro compatibilità con le condizioni di tutela stabilite dalla vigente legislazione per le aree sottoposte a tutela e protezione ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE. ~~a vincolo e indica le opere di mitigazione e/o compensazione eventualmente previste dalla Valutazione di Incidenza Ambientale degli effetti del PAT sul SIC stesso, allegata alle presenti norme.~~

Prescrizioni e Vincoli

~~Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive sopra richiamate, sono comunque vietati tutti gli interventi che possono portare alla distruzione o all'alterazione negativa dell'area. Nell'ambito e in prossimità del Sito di Importanza Comunitaria, tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla preventiva valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, e delle disposizioni regionali di cui alla DGR n. 3173 del 10 ottobre 2006 avente per oggetto: Nuove disposizioni attuative della Direttiva Comunitaria 92/73/cee e D.P.R. 357/1997 — Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.~~

~~In particolare, per l'individuazione dei piani, progetti e interventi per i quali non è necessaria la procedura di Valutazione di Incidenza, il riferimento sono i criteri e gli indirizzi di cui al punto 3 dell'allegato A della D.G.R. n. 3173 del 10 ottobre 2006.~~

Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive sopra richiamate, sono comunque vietati gli interventi che possono portare alla distruzione o all'alterazione negativa dell'area. Gli interventi ammessi sono subordinati alla verifica e al rispetto della procedura per la Valutazione di Incidenza di cui agli art. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.”

12 riformulato primo comma prescrizioni e vincoli dell'art 20 Invarianti di natura geologica come di seguito evidenziato:

"Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive sopra richiamate, ~~fatte salve eventuali indicazioni puntuali vigenti,~~ sono comunque vietati tutti gli interventi che possano portare alla distruzione o all'alterazione negativa ~~del bene protetto~~ degli ambiti del presente articolo"

13 inserito il seguente comma alle prescrizioni dell'art. 43 Rete ecologica locale

"Dovranno essere conservate le formazioni vegetali presenti lungo i corsi d'acqua e i corridoi ecologici così come cartograficamente rappresentati nelle tavole del P.A.T. e che potrebbero fungere da habitat di specie per alcune delle specie identificate come potenzialmente presenti"

14 inserito il seguente comma alle prescrizioni dell'art. 46 Compatibilità idraulica

Prescrizioni Commissione Regionale VAS

Si dovrà prevedere un accurato sistema di raccolta degli apporti meteorici con trattamento delle acque di prima pioggia provenienti da strade e piazzali di nuova realizzazione. In caso di interventi relativi a nuova viabilità, dovranno esser previsti sistemi per il trattamento delle acque di prima pioggia e/o dei liquidi inquinanti provenienti da possibili sversamenti sulle sedi viarie stesse.

3. Adeguamento al Parere del Comitato Tecnico Intersectoriale della Provincia di Vicenza n. 01 del 18.03.2013 prot. 20028 e della Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica n. 01 del 18.03.2013 prot. 20033

Pag. 18 e 19 del parere – fragilità:

- adeguamento ai pareri di compatibilità idraulica del consorzio e del genio civile è stato già eseguito in sede di adozione;
- adeguamento al parere U.C. difesa del suolo (provincia di Vicenza) , prot. 19702 del 18.03.2013 allegato al parere comitato intersectoriale come di seguito precisato:
 - o punto 1 – adeguamento parere Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta del 30.03.2013: il PAT adottato è adeguato al parere citato.
 - o punto 2 – adeguamento parere Genio Civile di Vicenza del 13.04.2013: il PAT adottato è adeguato al parere citato.
 - o punto 5 – adeguamento al nuovo PAI adottato con delibera n. 3 del 9.11.2012:
 - 5A, inserimento dei nuovi tematismi del PAI nella carta dei vincoli:
 - si integra la tavola 1 Carta dei vincoli con l’inserimento del nuovo tematismo “zone di attenzione”;
 - 5B, verifica e eventuale modifica della compatibilità geologica ai fini urbanistici conseguenti alle zone di attenzione idraulica evidenziate dal PAI (recependo le indicazioni R1 e R2 del PTCP): si conferma la compatibilità geologica del PAT adottato come meglio descritto nella nota dei professionisti incaricati delle analisi geologiche del PAT (dr. Geol. Roberto Rech e dr. Ing. Federico Bertoldo) che si allega alla presente relazione di adeguamento.
 - 5C, recepimento delle prescrizioni del PAI (art. 8 delle NTA): si inserisce il nuovo articolo 9 bis “rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al PAI”

“art. 9 bis Rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al PAI

Rif. Legislativo: Legge 183/89 s.m.i.: Piano stralcio per l’Assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione PATI – 4 bacini (artt. 5, 6, 8)

<i>Rif. Cartografia</i>	<i>Tav. 1</i>	<i>Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale</i>
<i>Rif. PAI</i>	<i>PAI, pericolosità geologica TAV. 1/1 del Comune di Brendola PAI, pericolosità idraulica TAV 53 e 54</i>	

Contenuto

Parte del territorio comunale di Brendola risulta essere caratterizzato quale “zona di attenzione” ai sensi del Piano stralcio PAI – 4 Bacini. Tali porzioni di territorio sono caratterizzate da informazioni di possibili situazioni di dissesto, alle quali non è associata classe di pericolosità alcuna. Il territorio di Brendola è inoltre interessato dalla presenza di frane, così come individuate dal Geodatabase Frane della Provincia di Vicenza.

Direttive

Il PAT individua in cartografia le zone di attenzione con apposito tematismo. Con le procedure di cui al PAI, il PI, in fase di redazione, valuterà la compatibilità delle condizioni di dissesto evidenziate quali zone di attenzione e quelle individuate dal Geodatabase Frane della Provincia di Vicenza con le relative previsioni urbanistiche. Tale verifica dovrà essere trasmessa alla Regione che provvederà all’eventuale avvio della procedura di attribuzione della classe di pericolosità.

Prescrizioni e vincoli

I vincoli e le prescrizioni di cui al P.A.I. costituiscono fonte sovraordinata.

Si introduce inoltre il nuovo paragrafo 1.2.e nella *relazione* e nella *relazione sintetica* con gli estratti cartografici del PAI adottato.

“Piano stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione

In data 9 novembre 2012, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione con delibera n. 3 ha adottato, ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. n. 152/2006 il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione e le corrispondenti misure di salvaguardia.


Le norme di attuazione del Piano con le relative cartografie sono in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. del 30.11.2012 ed hanno carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni ed Enti Pubblici, nonché per i soggetti privati. Tali norme sono in salvaguardia fino alla definitiva conferma con DPCM di approvazione del PAI e, in assenza di approvazione, per tre anni dalla data di entrata in vigore.

Parte del territorio comunale di Brendola è classificato come: “Zone di attenzione” (art. 5 e 8 del PAI).

Il territorio di Brendola è inoltre interessato dalla presenza di frane, così come individuato dal Geodatabase Frane della Provincia di Vicenza.



carta della pericolosità geologica (1/1 Comune di Brendola)



mosaico della pericolosità idraulica (tav. 53 e 54)“

- in sede di adeguamento al parere geologico si è riscontrato una non esatta corrispondenza tra le doline presenti nelle analisi geologiche e quelle rappresentate in tavola 2 carta delle invarianti: si è quindi provveduto ad aggiornare la tavola 2 allineando esattamente le “invarianti – doline” ai contenuti delle analisi geologiche.

- richiamo al **piano delle acque** (art. 10 delle NT del PTCP) è già inserito nelle NT del PAT adottato all'art. 46 "indirizzi e criteri per gli interventi di compatibilità idraulica", come di seguito riportato

"Ai sensi dell'art. 10 delle Norme del PTCP il Comune dovrà verificare e curare l'assetto della rete idraulica minore, allo scopo di provvedere alla predisposizione a livello intercomunale, in forma organica e integrata, di apposite analisi e previsioni, raccolte in un documento denominato "Piano delle Acque" d'intesa con i Consorzi di bonifica e la Provincia, quale strumento a livello comunale di verifica e pianificazione della rete idraulica locale e di convogliamento delle acque meteoriche "

- **aree di emergenza protezione civile:** l'art. 33 delle NT del PAT adottato fa già proprio la direttiva espressa nel parere, come di seguito riportato:

"Per le aree di emergenza riportate nel Piano Comunale di Protezione Civile, si fa presente che, qualora il PAT indichi in tali ambiti destinazioni tali da pregiudicare la funzionalità delle stesse ai fini del loro utilizzo in situazioni di emergenza, il Comune dovrà provvedere all'individuazione di altre aree parimenti idonee."

Pag. 19 del parere – sistema agroforestale:

- **zone agricole di pregio:** l'art. 41 aree agricole delle NT del PAT adottato fa già propria la direttiva espressa nel parere, come di seguito riportato

Per le zone agricole di particolare pregio (prati stabili), ai sensi delle direttive dell'art. 55 del PTCP, il Comune individua, nell'ambito dei propri strumenti urbanistici, i sistemi di prati stabili e specifica, ai fini della loro tutela, adeguate misure per mantenerne il loro valor naturalistico e limitare la perdita di superficie prativa dovuta allo sviluppo urbanistico, all'estensione dei seminativi e all'avanzamento delle aree boscate.

Pag. 20 del parere – prevenzione inquinamento:

- **tutela inquinamento:** gli artt. 54 (sostenibilità), 55 (inquinamento luminoso) e 56 (esposizione al radon) delle NT del PAT adottato fanno già propria la direttiva espressa nel parere, come di seguito riportato:

Si richiamano le direttive del PTCP contenute nel titolo IV delle Norme, relative alla tutela dell'inquinamento acustico, dalle emissioni luminose, dai campi elettromagnetici, dal radon ed in generale per le risorse aria, acqua, suolo e per le risorse energetiche.

Pag. 21 del parere – rete natura 2000:

- recepimento del **parere commissione VAS sulla VINCA** come descritto nel capitolo precedente (adeguamento parere VAS)

Pag. 25-26 del parere – sistema infrastrutturale e reti di comunicazione

- il PAT già recepisce le direttive dell'art. 61 del PTCP riportandole integralmente all'art. 32 del PAT adottato (*cf. art. 32, ultimo comma delle direttive, punti da a) a g)*)
- sistema della mobilità: il PAT adottato già recepisce all'art. 44 "Infrastrutture della mobilità" quanto riportato nel parere con il seguente comma:

In generale, relativamente alle previsioni infrastrutturali del PAT che interessano la viabilità provinciale, le fasi della progettazione dovranno essere definite nel dettaglio con l'Amministrazione Provinciale.

Pag. 26-27 del parere – insediamenti produttivi e del turismo

- **insediamenti produttivi:** si modifica l'art. 30 delle NT del PAT (e da pag. 22 dell'Allegato delle ATO, dalla Relazione e dalla Relazione Sintetica) come richiesto nel parere con lo stralcio del seguente comma

Eventuali ulteriori superfici potranno essere concordate con la Provincia di Vicenza ai sensi dell'art. 69 del PTCP e se ricadente nelle aree di potenziale trasformazione di carattere produttivo all'interno delle ATO n. 3 non costituiscono variante al PAT.

- **insediamenti produttivi:** si elimina la distinzione tra standard primari e secondari (5+5 e 50+50) nella tabella del dimensionamento standard non residenziali dell'allegato delle ATO
- **grandi strutture di vendita:** si aggiornano i riferimenti normativi alla L.r. 15/2004 con quelli alla nuova L.r. 50/2012.

Pag. 30 del parere – suap

- **interventi Suap presenti nel territorio di Brendola:** si riportano in tavola 4 (con simbologia puntuale) le 9 aziende oggetto di variante allo strumento urbanistico tramite procedura SUAP:
 - OMS
 - Becast automobili
 - Project
 - Fisep
 - Tin Beer
 - Tecnoforniture
 - Cantina vinicola Chiarello
 - Viale Market
 - Maran
- **Aggiornamento articolo suap:** si aggiorna l'articolo 50 delle NT al fine di renderlo compatibile alla nuova normativa della L.r. 55/2012, riscrivendolo completamente nel seguente modo:

Art. 50 Indirizzi e criteri per la procedura dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, L.R. 55/2012, DPR n. 160/2010, L. 241/1990, D.G.R.V. n. 832 del 15.03.2010

Contenuto

Lo "Sportello Unico per le Attività Produttive" (SUAP) rappresenta uno strumento innovativo di semplificazione amministrativa ed operativa al tempo stesso dei rapporti fra Pubblica Amministrazione ed Imprese, garante di un sistema amministrativo efficiente, semplice e rapido a servizio delle Imprese, per le quali la raggiunta semplificazione procedimentale riduce i costi operativi e le condizioni di incertezza sullo stato delle pratiche, ottenendo così la diminuzione delle restrittività della regolamentazione.

Nei casi previsti dall'art. 4 LR 55/2012 si applicano le disposizioni dell'art. 8 del DPR 160/2010, così come integrate dalla normativa regionale di riferimento.

In tavola 4 sono evidenziate con apposita indicazione puntuale gli interventi di variante con procedure SUAP al momento dell'approvazione del PAT.

Direttive

Il P.I. può individuare e disciplinare puntualmente attività ricadenti in zona propria

- nel rispetto delle destinazioni d'uso ammesse dalla disciplina di zona, consentendo la variazione dei parametri edificatori relativi al RCF e all'altezza massima, fino al 15% degli stessi;
- in caso di maggior carico urbanistico adeguando la dotazione di aree a parcheggio primario, con possibilità di monetizzazione qualora tale dotazione risultasse adeguata e realizzate in aree funzionalmente collegate all'area in trasformazione.

Il P.I. individua e disciplina le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, con la specificazione che:

- sono ammessi, nel limite l'80% della superficie coperta esistente e comunque fino a 1500mq, per tutte le attività esistenti fatta eccezione per quelle eventualmente escluse dal PI;
- deve essere conseguito un Bilancio Ambientale Positivo (BAP) e dovranno essere realizzate contestuali opere di mitigazione ambientale e paesaggistica secondo le linee guida dell'apposito Prontuario per la Qualità architettonica e la Mitigazione Ambientale (PQMA).

Ad ogni buon conto non sono ampliabili le attività produttive in zona impropria qualora siano:

- ricadenti all'interno delle invariati indicate nella tavola 2 del PAT, come recepite nel PI;
- riconosciute come opere incongrue dal PAT o dal PI;
- ricadenti all'interno di un ambito di miglioramento della qualità insediativi qualora il PI riconosca che il consolidamento dell'attività in essere contrasta con la tutela di prevalenti interessi pubblici.

Il P.I. può disciplinare le attività produttive da trasferire a seguito di apposito convenzionamento entro le zone proprie (quindi esclusa la zona agricola) così come individuate dal PI (nei limiti di cui ai punti precedenti) ovvero entro i limiti fisici per la nuova edificazione indicati dal PAT (con le modalità di cui alla disciplina delle attività produttive in zona impropria), anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi e compensazioni di cui all'art. 47 e recepimento delle circolari regionali in materia.

Il PI può disciplinare gli interventi strettamente indispensabili per adeguare le attività legittimamente insediate ad obblighi derivanti da normative regionali, statali e comunitarie.

Il PI, previa adeguata motivazione, può indicare ulteriori ambiti sottratti alla procedura dello SUAP tra quelli privi di specifica disciplina di zona, in funzione di prevalenti obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale.

L'accesso agli ampliamenti consentiti dalla procedura dello sportello unico è ammissibile per ogni azienda nel rispetto dei criteri e delle modalità normativamente previsti.

Pag. 31 del parere – aree standard

- sono state verificate le aree “servizi di maggior rilevanza” indicate in tavola 4 e sono quelle in proprietà o in uso al comune (enti pubblici e/o istituti religiosi) o recepiscono l’ambito esistente del Golf e pertanto non risulta necessario alcuna modifica cartografica.

Pag. 31 del parere – norme tecniche

- **riferimenti al PTCP** : si aggiornano i riferimenti al PTCP adozione 2010 con gli estremi dell’approvazione DGRV n. 708 del 02.05.2012 sia in NT, sia in Relazione che in Relazione sintetica
- **norma di flessibilità PAT-PI**: si recepisce l’indicazione del parere aggiungendo il seguente comma:
La ridefinizione dei margini delle aree di urbanizzazione consolidata e degli ambiti di edificazione diffusa, eventualmente finalizzata ad ampliamenti di immobili esistenti o a nuova edificazione, potrà avvenire soltanto attraverso interventi di “completamento”, utilizzando i servizi di rete e le opere di urbanizzazione primaria esistenti e senza comportare la necessità della predisposizione di PUA.
- **art. 11 cimiteri**: si recepisce l’indicazione del parere riscrivendo le direttive “cimitero” come di seguito:
All’interno del perimetro di vincolo cimiteriale di cui all’art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, come modificato dalla legge 166/2002, il P.I. disciplina gli interventi compatibilmente con la normativa ivi richiamata e purché non sia arrecato disturbo alla quiete del cimitero.
- **art. 39 elementi detrattori**: si recepisce l’indicazione del parere integrando l’ultimo comma delle direttive come di seguito evidenziato:
Il PI potrà individuare ed eventualmente integrare, per limitati interventi in quanto non di rilevanza strategica, le individuazioni del PAT, identificando ulteriori opere incongrue ed elementi di degrado, di minore entità, utilizzando gli stessi medesimi criteri che sono stati utilizzati per l’identificazione di quelli ora presenti. Dovrà inoltre stabilire la loro disciplina e la programmazione temporale, in coerenza con quanto già stabilito dal PAT.


Pag. 33 del parere aspetti agro ambientali – copertura suolo agricolo

- integrato **capitolo 3.2 L’uso del suolo** delle analisi agronomiche: a pagina 7 con delucidazioni su cosa si intendeva con fascia tampone e quali sono le voci in legenda ad essere collegate. Inoltre sempre a pagina 7 è stata inserita una note per chiarire cosa si intende con terreni non coltivati con possibili colonizzazioni.
“Specifichiamo che le fasce tampone codice 61300 del quadro conoscitivo sono rappresentate in
 - *tavola e in legenda dalle categorie:*
 - *Vegetazione ripariale arboreo-arbustiva;*
 - *Vegetazione ripariale erbacea.**Mentre la categoria espressa come terreni non coltivati con possibili colonizzazioni corrisponde a tare e incolti cod. 21132.”*

Pag. 33 del parere aspetti agro ambientali – sistema idraulico minore ed irrigazione

- integrato paragrafo 3.5.3 **Il reticolo idrografico, corsi d’acqua principali, risorgive, sorgenti, lavatoi, pozzi e fontane** delle analisi agronomiche: nel parere si chiede la possibilità di una specifica elaborazione sul sistema idraulico minore, essendo che nella specifica analisi geologica vi è una cartografia dedicata al tema idraulico (C_0502 carta idrogeologia) con tutte le informazioni richieste, si ritiene sufficiente richiamare nella relazione agronomica (pag. 19) questo specifico elaborato e rimandare all’analisi geologica ogni approfondimento
“Tra gli elaborati agronomici non è stato redatta una specifica tavola che individua e classifica la rete idraulica ed irrigua in quanto nella carta idrogeologica (c_0502) vengono riportati oltre al grafo della rete idraulica e irrigua anche i vari manufatti in parte evidenziati anche nell’elaborato agronomico di analisi delle Unità di paesaggio SA2.”

Di seguito si riporta, per maggior comprensione, la tavola citata in relazione



Pag. 34 del parere **aspetti agro ambientali** – economia e società SAU

- Si chiedono chiarimenti sulla “**Vegetazione ruderale erbacea ed arbustiva**”: a pag. 10 della relazione agronomica (paragrafo 3.3) si è integrata la descrizione con il seguente chiarimento:
La classe 21132 tare ed incolti è composta oltre alle aree incolte dalla Vegetazione ruderale erbacea e arbustiva. Tale descrizione è dovuta a tutte quelle aree al margine di strade e fossati che non presentano una vegetazione tale da poter essere classificata come fascia tampone ma che costituiscono delle aree incolte di completamento

Pag. 34-35 del parere **aspetti agro ambientali** – economia e società SAU

- Si dà atto che, in accoglimento di alcune osservazioni, è stato stabilito di non utilizzare la possibilità dell'aumento della SAU trasformabile fino al 10% e che i dati contenuti negli elaborati di piano sono stati conseguentemente modificati (relazione, relazione sintetica di progetto e norme tecniche) con una SAU trasformabile totale = 208.998,40 mq

Pag. 35 del parere **aspetti agro ambientali** – economia e società, elementi produttivi strutturali

- Si rileva che quanto richiesto ad integrazione dell’art. 11 delle NT sugli allevamenti zootecnici è già presente nelle NT del PAT adottato, ultimo comma dell’art. 11:
Il P.I. sulla base delle individuazioni fatte dal PAT, potrà aggiornare il censimento degli allevamenti zootecnici esistenti, riconoscendo eventuali nuove situazioni di incompatibilità tra allevamenti e insediamenti.
 Si completa l’articolo inserendo anche la seguente precisazione nell’ultimo comma “*Il PI dovrà verificare le perimetrazioni e le fasce di rispetto degli allevamenti intensivi rientranti negli ambiti di edificazione diffusa ed eventualmente prevederne la loro esclusione*”

Pag. 36 del parere **aspetti agro ambientali** – economia e società, elementi produttivi strutturali

- All’interno del capitolo sul sistema ambientale della relazione agronomica è stata fatta un’integrazione con un nuovo paragrafo 3.7 dedicato alla **Flora e Fauna** del Comune di Brendola (pagina 24 e 25)

- All'interno del capitolo sul sistema ambientale della relazione agronomica è stata fatta un'integrazione con un nuovo paragrafo dedicato alle **colture di pregio** (3.9 colture di pregio pagina 29) con inserimento estratto della cartografia delle aree Doc e inserimento della cartografia originale ARPAV (intero territorio colli berici) comprensiva di legenda..
- Correzione elaborato cartografico **SR3 – Colture di pregio**: è stata modificata la legenda dell'elaborato SR3 – Colture di pregio in quanto riportava una categoria (Vigneto familiare) non censito.

Pagg. 37 / 80 del parere – osservazioni

- aggiornati gli elaborati secondo le controdeduzioni alle osservazioni formulate dal comitato intersettoriale della Provincia (mod. tavola 1, 4, NT, relazione, relazione sintetica).

4. Adeguamento al Decreto GRV n. 19 del 19.03.2013 di validazione del QC

L'edizione degli elaborati (e relativi shp) è stata realizzata utilizzando gli ultimi file (aggiornati e bonificati) a seguito delle verifiche eseguite con gli uffici regionali del QC e che sono stati validati dalla Regione.

Con Decreto GRV n. 19 del 19.03.2013 sono stati attribuiti i seguenti indici di qualità, ai sensi dell'art. 11 della L.r. 11/2004 (e All. A alla DGR 3958/2006)

	Valore min	Valore massimo	Valore minimo ammissibile	Valore assegnato al QC del PAT di Brendola
Indice Complessivo di Qualità (ICQ) <i>[comma 1, art. 11, L.r. 11/2004]</i>	0	1	0,74	0,999
Indice di Qualità (IQ) <i>[comma 2, art. 11, L.r. 11/2004]</i>	0	1	0,75	0,995

PROGETTO: Piano di Assetto del Territorio del Comune di Brendola (VI)
OGGETTO: Istruttoria geologica-tecnica per la procedura di approvazione del PAT c/o Provincia di Vicenza: Nota e Dichiarazione sulla verifica delle Zone di Attenzione introdotte dal P.A.I. adottato con Del. n. 3 del 09.11.2012
COMMITTENTE: Spett. Comune di Brendola

Provincia di Vicenza
U.C. Difesa del Suolo
Contrà San Marco 30
36100 Vicenza

*alla c.a. del Dirigente Arch. A. Turetta
e alla c.a. dell'istruttore dr. Geol. M. Manfredari*

Genio Civile di Vicenza
Contrà Mure S. Rocco, 51
36100 VICENZA (VI)

*alla c.a. del Dirigente Responsabile
e alla c.a. dell'ing. R. Bozzola*

e p.c. a Consorzio Alta Pianura Veneta
Via G. Oberdan, 2
37047 SAN BONIFACIO (VR)

*alla c.a. del Direttore
e alla c.a. dell'ing. S. Tizian*

e p.c. a Comune di Brendola

*alla c.a. del Responsabile Area Tecnica
Dr. Ing. Alberto Rancan*

Vicenza - Brendola, 18 Marzo 2013

Oggetto: P.A.T. del Comune di Brendola

Istruttoria geologica-tecnica per la procedura di approvazione del PAT c/o Provincia di Vicenza

Valutazione di Compatibilità Idraulica ai sensi della D.G.R. Veneto n. 2948/2009 e.

Verifica di compatibilità rispetto al P.A.I. adottato dalla Autorità di Bacino con Delibera del Comitato Istituzionale n. 3 del 09-11-2012

NOTA E DICHIARAZIONE SULLA VERIFICA DELLE ZONE DI ATTENZIONE

Rif. Istruttoria Prov. Vicenza - Fascicolo 2013-430

Su richiesta del Comune di Brendola e dei Progettista del P.A.T., in risposta alle Note di Istruttoria geologico-tecnica per la procedura di approvazione del P.A.T. di Brendola emesse in data 15-03-2013, in considerazione della nuova Cartografia di P.A.I. adottata con Delibera del Comitato Istituzionale N. 3 del 09-11-2012 (Zone di Attenzione Idraulica e Zone di Attenzione Geologica), con la presente si intende chiarire e confermare alcune valutazioni già emerse durante la redazione degli studi geologici e idraulici effettuati durante la redazione del P.A.T., così come adottato in data 27/08/2012.

PROGETTO: Piano di Assetto del Territorio del Comune di Brendola (VI)
OGGETTO: Istruttoria geologica-tecnica per la procedura di approvazione del PAT c/o Provincia di Vicenza: Nota e Dichiarazione sulla verifica delle Zone di Attenzione introdotte dal P.A.I. adottato con Del. n. 3 del 09.11.2012
COMMITTENTE: Spett. Comune di Brendola

Le nuove Tavole del P.A.I., adottate in data 09-11-2013, utilizzate per le verifiche richieste, sono le seguenti:

- Carta della Pericolosità Idraulica, Tavola 53 – zona ovest di Brendola;
- Carta della Pericolosità Idraulica, Tavola 54 – zona est di Brendola;
- Carta della Pericolosità Geologica, Comune di Brendola (VI) – Tavola 1 di 1.

Gli scriventi, redattori delle cartografie geologiche del P.A.T. in istruttoria, della Verifica di Compatibilità Idraulica, hanno confrontato le nuove Zone di Attenzione Idraulica e di Attenzione Geologica, constatando quanto segue:

1. Le Zone di Attenzione idraulica sulla parte nord-ovest del territorio (zona produttiva attraversata dal Fiumicello Brendola), derivate da cartografie del Rischio Idraulico del Piano Provinciale di Emergenza, Rischio R1 e R2 poi riportate nella Carta della Fragilità del PTCP approvato nel maggio 2012 e vigente, era stata esaminata dagli scriventi, come relazionato alle pagine 19 e 20 della nostra Relazione di Compatibilità Idraulica del 19-03-2012 e alle pagine 34 e 35 della nostra Relazione geologica, Geomorfologica ed Idrogeologica del 08-05-2012. Dal momento che l'area in questione è idraulicamente gestita dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta (scolo Fiumicello Brendola), gli scriventi hanno consultato gli uffici tecnici del Consorzio, i quali trasmettendoci le mappe delle Condizioni Idrauliche prima e dopo l'esecuzione dei consistenti lavori sulla rete di scolo e di mitigazione idraulica consortile (Cfr. cartografie alle pagine 36 e 37 della nostra Relazione di Compatibilità Idraulica del 19-03-2012), non segnalavano situazioni di rischio lungo il Fiumicello Brendola, probabilmente proprio in virtù dei lavori già da tempo programmati e in corso di realizzazione da parte loro (Cfr. pagina 38 Relaz. Comp. Idraulica).
2. Le Zone di Attenzione idraulica sulla parte centrale (pianura di Brendola) e meridionale del territorio, sono ricomprese nelle nostre cartografie di dissesto idrogeologico e di compatibilità geologica ai fini urbanistici (trattasi comunque di zone non urbanizzate e non idonee).
3. Le Zone di Attenzione Geologica inserite nel Comune di Brendola sono in buona parte già note agli scriventi, soprattutto quelle cartografate nel PTCP (Dicitura P.A.I. "indicazione schematizzazione di un elemento geomorfologico connesso a fenomeni di instabilità"), mentre per quanto riguarda i dissesti franosi recenti da fonte informativa Autorità di Bacino Alto Adriatico (Dicitura P.A.I. "localizzazione indicativa dissesto franoso recente non delimitato"), quelli della banca dati I.F.F.I., nonché quelli del geodatabase "frane" della Provincia, si propone la loro verifica sulla tipologia, ubicazione, interferenza con beni immobili privati e pubblici in fase di redazione del PI.

In merito al punto 1, con relative motivazioni da noi ribadite, gli scriventi propongono di smentire la classificazione a rischio idraulico R1 e R2 dell'area nord-ovest e di confermare il grado di idoneità a condizione con relative zonizzazioni (Sub-Comp) di cui alla Carta delle

PROGETTO: Piano di Assetto del Territorio del Comune di Brendola (VI)
OGGETTO: Istruttoria geologica-tecnica per la procedura di approvazione del PAT c/o Provincia di Vicenza: Nota e Dichiarazione sulla verifica delle Zone di Attenzione introdotte dal P.A.I. adottato con Del. n. 3 del 09.11.2012
COMMITTENTE: Spett. Comune di Brendola

Fragilità adottata in data 27/08/2012, nonché i Fattori Condizionanti e le Direttive Tecniche contenute all' Art. 25 delle N.T.A. adottate (tabella di paragrafo 2).


Prossimamente, durante la redazione del P.I., su incarico del Comune, gli scriventi, congiuntamente all'Ufficio Tecnico Comunale, ai Tecnici del Consorzio di Bonifica, del Genio Civile e della Provincia, provvederanno altresì a verificare più dettagliatamente le nuove cartografie di P.A.I., soprattutto con riferimento ai dissesti franosi non perimetrati del catalogo I.F.F.I., di quelli recenti da archivio Autorità di Bacino Alto Adriatico e dei 6 movimenti franosi individuati nel geodatabase "frane" della Provincia di Vicenza, secondo la procedura prevista agli Articoli 5 e 6 della Norme di Attuazione allegate alla Delibera di Adozione del nuovo P.A.I.

in fede:

IL GEOLOGO

RESPONSABILE DELLA SEZIONE
GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA


DR. GEOL. ROBERTO RECH



L' INGEGNERE

RESPONSABILE DELLA SEZIONE
IDRAULICA E IDROLOGICA

DR. ING. FEDERICO BERTOLDO



Brendola PAT / Nota 18-03-2013 Verifica Zone di Attenzione PAI con PAT.doc